



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I REPARTO
UFFICIO PERSONALE CIVILE

Oggetto: Benefici previdenziali spettanti a “operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici”.

1. Esigenza di:

ridefinire il concetto di “polverificio” allo scopo di individuare rigorosamente i destinatari dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 25 del d. P.R. n. 1092/1973;

2. In assenza di una definizione normativa, si ritiene che per polverificio debba intendersi lo stabilimento in cui vengono prodotte o lavorate polveri da sparo o altri esplosivi.

La *ratio* della norma è quella di garantire i previsti benefici previdenziali in favore di personale adibito a mansioni che comportano la manipolazione e/o il contatto con “polveri” da sparo o altri esplosivi, onde tutelare la categoria di personale esposta al rischio di compromissione della salute a causa dell’espletamento di tali mansioni.

3. Pertanto l’attribuzione dei benefici in parola deve avvenire in presenza di due requisiti:

- oggettivo: qualificazione di “area sensibile” del polverificio come luogo in cui si realizza materialmente la manipolazione o il contatto con gli aggressivi sopra individuati;
- soggettivo: appartenenza dei dipendenti alle qualifiche “ex operaie” alla cui puntuale individuazione provvederà la Direzione Generale per il Personale Civile. Detti dipendenti devono svolgere stabilmente mansioni che comportano manipolazione o contatto con le sostanze in parola.

E’ utile a titolo meramente esemplificativo, elencare le attività che sicuramente non sono inquadrabili nell’ambito di quelle attributive del beneficio previdenziale di cui al d.P.R. n. 1092/1973, ancorché svolte presso i polverifici (stoccaggio, magazzinaggio,...trasporto ed il mero assemblaggio di parti di armamento ecc).

4. Premesso quanto sopra, è stata avviata una ricognizione tra le Forze Armate tesa ad individuare i siti qualificabili come polverifici rispondenti alla definizione di carattere generale sopra fornita, nel cui ambito sono presenti aree sensibili con personale civile ex operaio (da individuare a cura della DGPC). Le aree sensibili entro cui opera il personale addetto alle mansioni sopra descritte devono risultare dai singoli DVR dei datori di lavoro